

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 7 Aprile 2025

.....qt g'37.22''

Stampato il 26 marzo 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 102/2024	ord. 24 maggio 2023 Tribunale di Napoli - A. C.	<p>art. 649 codice penale</p> <p>Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Non punibilità a querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti - Reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all' art. 643 codice penale, per fatti commessi a danno di congiunti - Denunciata limitazione, nelle ipotesi previste, della procedibilità a querela della persona offesa - Mancata estensione al terzo danneggiato - Denunciata previsione della non punibilità, "in ragione del sentimento familiare" - Disparità di trattamento rispetto al regime di procedibilità previsto per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 codice penale - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto Codice Rosso) - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa della persona offesa</p> <p>- rif. artt. 3 e 24 Costituzione</p>	Avv. Stato: Laura PAOLUCCI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 198/2024	ord. 3 giugno 2024 Tribunale di Sorveglianza di Sassari - V. M.	<p data-bbox="725 188 1155 217">art. 30 bis, c. 3°, legge 26/07/1975, n. 354</p> <p data-bbox="725 245 1209 568">Ordinamento penitenziario - Provvedimenti e reclami in materia di permessi - Istanza del permesso di "necessità" - Previsione del reclamo entro il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza - Eccessiva brevità del termine - Ingiustificata compressione del diritto di difesa anche in considerazione della congruità del termine "ordinario" di quindici giorni per il reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza</p> <p data-bbox="725 596 1025 625">- rif. artt. 3 e 24 Costituzione</p>	Avv. Stato: Marco STIGLIANO MESSUTI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 131/2024	ord. 13 maggio 2024 Tribunale di Firenze - M. M.	art. 63, c. 3°, codice penale Reati e pene - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena - Mancata previsione che, quando la recidiva di cui all' art. 99, primo comma, codice penale concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante a effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla - rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione	Avv. Stato: Salvatore FARACI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 192/2024	ord. 17 giugno 2024 Tribunale di sorveglianza di Palermo - S. O.	<p data-bbox="725 188 1209 240">art. 16, c. 5°, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286</p> <p data-bbox="725 272 1209 1007">Straniero - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione - Previsione che nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione - Mancata previsione che il magistrato di sorveglianza possa disporre, in assenza del consenso dell'interessato, l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall'art. 12, c. 1, 3, 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 ovvero per uno o più delitti previsti dall'art. 407, c. 2, lett. a), codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, codice penale - Denunciato automatismo del dato normativo vigente - Preclusione di un sindacato giudiziale discrezionale</p> <p data-bbox="725 1038 1025 1062">- rif. artt. 3 e 27 Costituzione</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 132/2024	ord. 20 maggio 2024 Tribunale di Firenze - A. C.	<p>art. 639 e, in particolare, 639, c. 5°, codice penale</p> <p>Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione di una sanzione penale anziché della sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 codice penale né ha a oggetto i beni di cui agli artt. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies codice penale - Trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quanto previsto dall'art. 635 codice penale e dall'art. 4 del d.lgs. n. 7 del 2016 per i fatti di danneggiamento.</p> <p>In subordine: Regime di procedibilità - Denunciata previsione della procedibilità d'ufficio per i casi previsti dal secondo comma dell'art. 639 codice penale anche quando i fatti abbiano a oggetto beni diversi da quelli di cui all'art. 635, secondo comma, codice penale, a eccezione delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7), codice penale, e non siano commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico né del delitto previsto dall'art. 331 codice penale e la persona offesa non sia incapace, per età o per infermità</p> <p>- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione</p>	Avv. Stato: Domenico MAIMONE	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 184/2024	ord. 12 settembre 2024 Tribunale di Catania - A. B. e altri	<p data-bbox="725 188 1189 217">art. 12 decreto legislativo 13/07/2017, n. 116</p> <p data-bbox="725 245 1209 831">Ordinamento giudiziario - Riforma organica della magistratura onoraria - Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali - Esclusioni - Divieto per il giudice onorario di pace di comporre i collegi qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, c. 2, lett. a), codice di procedura penale - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione del divieto integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 codice di procedura penale, la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 codice di procedura penale, in relazione all'art. 178, c. 1, lett. a), del medesimo codice - Conseguente inutilizzabilità dei verbali di assunzione della prova dinanzi al collegio composto da due giudici togati e da un giudice onorario (collegio cosiddetto misto) - Preclusione dell'acquisizione concordata della prova</p> <p data-bbox="725 863 1039 887">- rif. artt. 3 e 111 Costituzione</p>		SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ord. 205/2024	ord. 10 ottobre 2024 Tribunale di Brindisi - L. B. e altri c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri	<p>art. 1, c. 2° sexies, decreto-legge 21/10/2020, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 18/12/2020, n. 173, come inserito da art. 1, c. 1°, lett. b), decreto-legge 02/01/2023, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24/02/2023, n. 15</p> <p>Straniero - Immigrazione - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all'armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni - Fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione - Applicazione di un trattamento sanzionatorio comune a fattispecie eterogenee - Denunciato automatismo della sanzione - Omessa possibilità, per il giudice, di graduare l'applicazione in ragione del caso specifico - Contrasto con i principi di individualizzazione e proporzionalità della pena - Lesione del principio della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie dell'illecito - Denunciata descrizione della condotta suscettibile di applicazione della sanzione accessoria con richiamo, per relationem, all'ordine impartito dall'autorità incaricata di coordinare le operazioni di soccorso - Contrasto con il principio di legalità - Denunciato riconoscimento della validità di una zona "SAR libica" e della legittimità degli ordini impartiti dall'autorità libica nelle operazioni di soccorso - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale</p>	<p>per Società Hoyland Offshore AS (società a responsabilità limitata); per SOS Mediterranée France: Avv. Dario BELLUCCIO</p> <p>per Sea Watch eingetragener Verein (associazione registrata) (*); per Eos shipping gUG haftungsbeschränkt (società imprenditoriale senza scopo di lucro in liquidazione) (*): Avv. Luca SALTALAMACCHIA Avv. Antonello CIERVO</p> <p>per Sos Humanity gGmbH (società a responsabilità limitata non profit) (*): Avv. Cristina Laura CECCHINI</p> <p>per Handbreit - nautical safety solutions gGmbH (società a responsabilità limitata non profit) (*): Avv. Loredana LEO</p> <p>per Idra Social Shipping srl (*): Avv. Salvatore FACHILE</p> <p>Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Ilia MASSARELLI</p>	PITRUZZELLA	(*) Interveniente ad adiuvandum,

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- rif. artt. 3, 10, 11, 25, 27 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 33 Convenzione di Ginevra 28/07/1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24/07/1954, n. 722; art. 19 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; capitolo V e, in particolare, regola 15, Convenzione per la salvaguardia della vita in mare - SOLAS , resa esecutiva con legge 23/05/1980, n. 313; art. 4, Protocollo n. 4 a Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Convenzione di Amburgo 27/04/1979, resa esecutiva con legge 03/04/1989, n. 147

DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ
DEGLI INTERVENTI

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ordd. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 208 e 239/2024	n. 9 ordinanze varie date e varie Autorità giudiziarie	ordinanza n. 21 del 2025 Correzione errore materiale	<p>per Acea Produzione spa: Avv. Giuseppe PIZZONIA Avv. Paolo GIUGLIANO Avv. Marco EMMA Avv. Fabio CINTIOLI (ord. 65/2024)</p> <p>per Andromeda PV srl e altri: Avv. Livia SALVINI Avv. Davide DE GIROLAMO Avv. Giorgio FRACCASTORO Avv. Clizia CALAMITA di TRIA Avv. Giovanni PANZERA da EMPOLI (ord. 66/2024)</p> <p>per Esso Italiana srl: Avv. Livia SALVINI Avv. Davide DE GIROLAMO Avv. Antonio LIROSI Avv. Elisabetta GARDINI (ord. 67/2024)</p> <p>per Engie Italia spa e altri: Avv. Livia SALVINI Avv. Davide DE GIROLAMO Avv. Paul Simon FALZINI Avv. Aristide POLICE (ord. 68/2024)</p> <p>per Tamoil Italia spa: Avv. Marco MICCINESI Avv. Stefano GRASSI Avv. Giulio Enea VIGEVANI Avv. Marco ALLENA (ord. 69/2024)</p> <p>per ENGYCALOR ENERGIA CALORE srl: Avv. Elisabetta GARDINI Avv. Fabrizio AROSSA Avv. Nico MORAVIA (ord. 70/2024)</p>	ANTONINI - PITRUZZELLA	(*) Intervenienti ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

per Energie spa:
 Avv. Germana CASSAR
 (ord. 71/2024)

per B&G Servizi Rete ed Extrarete srl;
 per SOM spa:
 Avv. Livia SALVINI
 Avv. Davide DE GIROLAMO
 (ordd. 208 e 239/2024)

Avv. Stato: Salvatore FARACI
 Avv. Stato: Mattia CHERUBINI

per Olimpia srl a socio unico e altri (*):
 Avv. Fabrizio SANNA
 Avv. Carlo Edoardo CAZZATO
 (ordd. 65, 66, 68 e 71/2024)